



COMUNE DI BARUMINI

c.a.p. 09021 - Provincia del Medio Campidano

Viale San Francesco, 5 - tel. 070/9368024 - fax 070/9368033

Email: segreteria@comunebarumini.it



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 6 marzo 2013

Oggetto : Lavoro di pubblica utilità ai sensi del DLgs 28/08/2000, n. 274, art. 54 – DM 26/03/2001, art. 2 – Nuovo Codice della Strada, artt. 186 e 187 – DPR 09/10/1990, n. 309, art. 73; Approvazione schema di convenzione ed autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione.

L'anno duemilatredici addì 6 del mese di marzo, alle ore 11,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori :

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
Lilliu Emanuele	Sindaco	Si
Zedda Vincenzo	Assessore	Si
Aracu Veneranda	Assessore	Si
Corona Marcello	Assessore	Si
Fulgheri Fabio	Assessore	Si

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che **l'Amministrazione Comunale di Barumini** (provincia del Medio Campidano), rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastro del Ministero della Giustizia (**UEPE**), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A favorisce i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità e secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

che il Comune di Barumini consente che i condannati da parte del Tribunale di Cagliari, dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Cagliari, nonché della Corte d'Appello di Cagliari, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, per un periodo di tre anni, prorogabile;

che il Comune di Barumini specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (responsabile P. ed. Paolo Migheli);

Precisa inoltre che **l'Ente** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Che l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

Che il Comune di Barumini è a piena conoscenza del divieto di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta;

Che il Comune di Barumini è a piena conoscenza che i soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 dello schema di convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato e che qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **dell'Ente**;

Che il Comune di Barumini è a piena conoscenza che l'U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa fornisce assistenza nei rapporti tra questi e il Comune;

Tutto ciò premesso

VISTO il DLgs 28/08/2000, n. 274;

VISTO il DM 26/03/2001, art. 2

VISTO il Nuovo Codice della Strada, ed in particolare gli artt. 186 e 187;

VISTO il DPR 09/10/1990, n. 309, art. 73;

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale con competenza sul territorio di Barumini, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE),), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A e questa Amministrazione Comunale;
- 2) Di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1);
- 3) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs 267/2000.

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della legge n° 267/2000 parere favorevole:

Sotto il profilo **TECNICO**:

favorevole , in relazione alle proprie competenze.

Il Responsabile del Servizio

f.to (D.ssa Daniela Moi)

Sotto il profilo **CONTABILE**:

favorevole , in relazione alle proprie competenze

Il Responsabile della Ragioneria

f.to (Dr. Giorgio Sogos)

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco

f.to (Emanuele Lilliu)

Il Segretario Comunale

f.to (Dott. Giorgio Sogos)
